



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti

Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio

Consigliere

dott. Marco Smioldo

Consigliere

dott. Francesco Albo

Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 111/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **6951/P** del

registro di segreteria, depositato il 16 maggio 2024,

promosso da:

- **Omissis**, nato a *Omissis* (*Omissis*), in data *omissis*, rappresentato e

difeso dall'Avv. Vincenzo Cannizzaro del Foro di Palermo (p.e.c.:

avv.vincenzo.cannizzaro@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso

il suo studio sito in Palermo nella Via Belgio n. 20

contro

- **Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)**, con sede in Roma,

Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio -

congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Francesco Gramuglia

(pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), Tiziana

Giovanna Norrito (pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e

Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato a Palermo, Via Maggiore Toselli, n. 5,

per la riforma

della sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni, n. 445/2023 del 18/10/2023, pubblicata il 24/10/2023, non notificata.

Uditi alla pubblica udienza del 19 dicembre 2024, l'Avv. Pierfranco Puccio, in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Cannizzaro per delega orale, per l'appellante, e l'avvocato Tiziana Norrito per l'ente previdenziale appellato

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza oggi impugnata il Giudice unico delle pensioni ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal Sig. *Omissis* per carenza dell'interesse ad agire, non avendo il ricorrente allegato alcun concreto pregiudizio derivante dall'operato dell'INPS, per come di seguito illustrato.

L'allora ricorrente, dipendente dell'INPS (in quanto proveniente dall'ex Inpdap) ed in seguito collocato a riposo, riassumeva presso la Sezione territoriale il giudizio inizialmente proposto innanzi al Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro, che, con sentenza n. 2160/2022, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della Corte dei conti.

Il *Omissis* rappresentava di essere transitato dai ruoli dell'Agenzia del Demanio a quelli del soppresso Inpdap in data 1/1/2006 (gs. delibera

del Consiglio di amministrazione Inpdap n° 267 del 28/12/2005) e che, per effetto dell'intervenuto passaggio all'Inpdap, la competente Direzione centrale del personale gli comunicava (con lettera a.r. del 24/03/2006 prot. n° 26335) che era possibile optare per il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa pensionistica già costituita nel rapporto con l'Amministrazione di provenienza entro sei mesi decorrenti dalla data delibera di inquadramento.

Deduceva il ricorrente che, con nota del 03/06/2006, egli aveva esercitato il diritto di opzione scegliendo di continuare ad essere iscritto al Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'Inps; egli era infatti un ex dipendente F.S. che aveva optato per il mantenimento dell'iscrizione al relativo Fondo anche a seguito del transito per mobilità presso il Ministero delle Finanze.

Affermava il ricorrente che la scelta manifestata all'Inpdap nel 2006 era stata recepita dall'ente previdenziale in quanto dallo storico della sua posizione assicurativa e dai cedolini dello stipendio risultava la sua iscrizione in detto Fondo, anche successivamente al passaggio presso l'Inpdap e poi all'Inps, dopo la soppressione dell'Inpdap.

Lamentava che l'Inps aveva poi improvvisamente ed illegittimamente modificato tale iscrizione, senza alcun provvedimento formale, iscrivendolo d'ufficio alla CPDEL (cassa pensionistica dei dipendenti Inpdap) sin dal 01/01/2006 (data del suo transito presso l'Inpdap), e ciò sul presupposto che non fosse normativamente consentito l'esercizio di opzione per il dipendente trasferito in mobilità, disattendendo in tal modo quanto già comunicato dall'Inpdap con la citata nota prot. n°

26335del 24/03/2006.

Riteneva il ricorrente che tale *modus operandi* fosse in contrasto sia con la normativa di riferimento (che illustrava ampiamente) sia con il contratto individuale di lavoro e, pertanto, chiedeva al giudice di annullare la sua iscrizione alla CPDEL con ripristino della precedente iscrizione al Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato per i periodi a far data dal 01/01/2006 e successivi fino al 31/07/2020, data di cessazione dal servizio.

2. Con atto di appello proposto per il tramite dell'avv. Vincenzo Cannizzaro e depositato il 16 maggio 2024, il pensionato ha impugnato la predetta sentenza, deducendone l'erroneità per non avere il giudice valutato che, nel momento in cui egli aveva adito il G.O., si trovava ancora in attività di servizio e, pertanto, non poteva formulare doglianze concrete in merito al pregiudizio economico derivante dal futuro trattamento di pensione. Successivamente, in corso di causa egli è stato collocato a riposo, avendo usufruito dell'uscita anticipata cd. "quota 100", sicché appariva necessaria una pronunzia del giudice che eliminasse ogni situazione di incertezza. In altri termini, occorreva una statuizione giudiziale affinché il dipendente, una volta conseguito il diritto a pensione, potesse fare affidamento su un calcolo pensionistico liquidato nell'unica posizione assicurativa Ferrovie dello Stato, che, per legge, è migliore rispetto al calcolo in cumulo derivante dalla coesistenza della posizione assicurativa Fondo FS fino al 31/12/2005 e CPDEL dal 01/01/2006 al 31/07/2020.

L'interesse dell'appellante, chiaramente evincibile dal *petitum* del

giudizio di primo grado, si configurerebbe quindi come un interesse all'unicità e alla continuità della propria posizione assicurativa, con conseguenti benefici sull'assegno di pensione.

3. L'INPS appellato, con memoria di costituzione depositata in data 28 ottobre 2024, ha affermato la totale infondatezza delle tesi di parte appellante, il quale non ha in alcun modo provato quale sia la sua utilità, in concreto, a permanere presso il Fondo FS; nel ribadire la bontà dell'operato dell'Istituto e la corretta applicazione delle norme di diritto che regolano la fattispecie, l'INPS ha chiesto il rigetto del gravame.

4. All'udienza del 7 novembre 2024, il Collegio, rilevata l'incompletezza della procura *ad litem* di parte appellante, con ordinanza n 11/A/2024 del 7-12/11/2024 (comunicata alle parti a mezzo pec il 12/11/2024) ha disposto il deposito della procura alle liti con indicazione del conferimento del mandato al difensore per il secondo grado di giudizio, entro il termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza di discussione fissata per il 19 dicembre 2024.

5. Con deposito a mezzo DAeD del 12/11/2024, in esecuzione dell'ordinanza n. 11/A/2024, è stata versata in atti la procura *ad litem* conferita da *Omissis* all'avv. Vincenzo Cannizzaro il 19/04/2024.

6. Agli atti di causa non risulta depositata la documentazione attestante la notifica del gravame all'INPS.

7. All'udienza del 19 dicembre 2024, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi.

Considerato in

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare, il Collegio deve darsi carico di esaminare, in quanto preclusiva all'esame del merito, l'ammissibilità dell'impugnativa, sotto il profilo del mancato rispetto del termine di cui all'art. 180, co. 1, del codice di giustizia contabile, a mente del quale l'appellante deve depositare, a pena di decadenza, nella segreteria del giudice adito l'atto di impugnazione notificato, unitamente a una copia della sentenza e alla prova delle eseguite notificazioni.

Al riguardo, va affermato il potere della Sezione di rilevare d'ufficio l'esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione dell'atto d'appello, con particolare riferimento alla condizione rappresentata dai tempi del suo deposito, previsti dalla disposizione appena citata a pena di decadenza. Va infatti osservato che la tardività e la decadenza dall'impugnazione costituiscono circostanze obiettive emergenti dal fascicolo di causa e sono rilevabili d'ufficio dal giudice, tenuto a verificare la tempestività del gravame (Cass. 9958/2020), né esse soggiacciono al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. (richiamato dall'art. 7, co. 2 c.g.c.), in quanto non configurano uno sviluppo inatteso per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (Cass. n. 29803/2019 e n. 7634/2022).

Ciò premesso, la tempestività della notifica dell'appello, se dirimente per l'instaurazione del contraddittorio processuale, non è tuttavia sufficiente per poter validamente introdurre il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, giacché l'atto di gravame, con la prova delle

eseguite notificazioni, deve essere anche depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'ultima notificazione.

Con la disposizione in commento il legislatore ha inteso perseguire il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo, che impone di impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso; non si tratta quindi di una mera formalità ma di uno strumento idoneo a realizzare pienamente la dialettica del processo, espressione del basilare principio del contraddittorio.

Per quanto precede, il gravame promosso dall'odierno appellante va dichiarato inammissibile con conseguente conferma della sentenza impugnata.

In applicazione dell'art. 31, co. 3, del c.g.c., il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, sull'appello iscritto al **n. 6951** del ruolo generale, lo dichiara inammissibile e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 445/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

